DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTI FERROVIARI

Art. 3

Investimenti

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 25 GENNAIO 1990, N. 7

Versione in vigore dal 29 luglio 1989, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari
Estremi	Decreto-legge 29 maggio 1989, n. 195
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-trasporti-ferroviari-1989/art-3-investimenti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it